



EMISSIONI IN ATMOSFERA: NUOVI ALLEGATI TECNICI

AZIONE

Con DDS numero 17322 del 28 novembre 2019, la Regione Lombardia ha approvato gli allegati tecnici n. 41, 42 e 43 relativi all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale, modificando i limiti di emissione per le seguenti attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 2 e 3 del D.Lgs 152/06:

- Allegato 41 - Medi impianti di combustione industriali di potenza uguale o superiore a 1 MWt e inferiore a 15 MWt
- Allegato 42 - Attività di lavorazioni di materiali lapidei in genere con consumo di materia prima non superiore 2.000 tonnellate/anno
- Allegato 43 - Operazioni di taglio/incisione/marcatura laser su svariate superfici (metalli, legno, plastica, vetroresina, marmo, gomma, pelle, madreperla, corno, sughero, etc.).

CAMPO DI APPLICAZIONE

ALLEGATO TECNICO 41.

Rientrano nel campo di applicazione gli impianti di combustione industriali (Titolo I del D.Lgs. 152/06) rientranti nelle seguenti fattispecie:

- a) impianti aggregati aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW solo per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 c.4 e dall'articolo 272 c.1 del D.Lgs. 152/2006, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni, inclusi i singoli impianti alimentati ad olio combustibile di potenza superiore a 0,3 MW;
- b) medi impianti di combustione di potenza termica nominale uguale o superiore a 1 MWt e inferiore a 3 MWt;
- c) medi impianti di combustione di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MWt ed inferiore a 15 MWt nel caso di impianti alimentati a metano o GPL, inferiore a 5 MWt per impianti alimentati a combustibili liquidi o solidi.

In ogni caso, al di là dei criteri di aggregazione di cui all'art. 272 comma 1, solo al fine di poter aderire al presente allegato, la potenza complessiva degli impianti di combustione industriali installata nello stabilimento non potrà essere superiore a 15 MWt (ad esempio: stabilimento costituito da: 2 caldaie da 5 MW cad, 3 motori da 2 MW cad per una potenza totale da 16 MW dovrà essere autorizzato in via 'ordinaria').

Gli impianti di soglia inferiore a quelle individuate alla Parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 sono attività considerate "scarsamente rilevanti" ai sensi dell'art. 272 c.1 e c.1 bis e della Dgr 982/2018 e non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

I restanti impianti di combustione, non rientranti nelle categorie sopra riportate per via delle potenzialità o delle tipologie di combustibili utilizzati, dovranno presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 eventualmente nell'ambito dei regimi autorizzativi che assorbono o sostituiscono tale autorizzazione (es. AUA, AIA ecc.) in relazione alla tipologia dell'impianto e del combustibile.

ALLEGATO TECNICO 42.

Qualsiasi attività in cui vengano effettuate operazioni di lavorazione materiali lapidei e/o calcare in genere, con consumo di materie prime (materiali lapidei) non superiore a 2.000 t/anno e prodotti per la resinatura con contenuto di solvente inferiore a 0,5 t/anno.

Per le attività di trattamento, stoccaggio e movimentazione dei suddetti materiali si deve fare riferimento all'allegato tecnico n. 35 "Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi".

Nel caso vengano svolte operazioni di resinatura con utilizzo di prodotti per la resinatura (es. resine/collanti) con contenuto di solvente superiore a 0,5 t/anno e inferiore a 5 t/anno, si deve fare riferimento all'allegato tecnico n. 15 "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno".

ALLEGATO TECNICO 43.

Operazioni di taglio/incisione/marcatura laser su svariate superfici (metalli, legno, plastica, vetroresina, marmo, gomma, pelle, madreperla, corno, sughero, etc.).

Rientrano nelle attività scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. le attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti.

Qualora vengano svolte operazioni di taglio/incisione/marcatura laser esclusivamente su superfici metalliche dovrà essere presentata istanza di adesione esclusivamente all'allegato n. 30 "saldatura di oggetti e superfici metalliche".

Eventuali ulteriori lavorazioni non contemplate nel presente allegato devono essere autorizzate nell'ambito degli specifici allegati di riferimento.

TEMPI DI ADEGUAMENTO

I medi impianti di combustione esistenti alla data di entrata in vigore del decreto o per cui è in corso il rilascio dell'autorizzazione, devono adeguarsi alle nuove prescrizioni e ai nuovi limiti entro il:

- 1° gennaio 2030 in caso di potenza termica fino a 5 MW
- 1° gennaio 2025 in caso di potenza termica oltre 5 MW

Il gestore dello stabilimento deve presentare domanda di autorizzazione entro il:

- 1° gennaio 2028 in caso di potenza termica fino a 5 MW
- 1° gennaio 2023 in caso di potenza termica oltre 5 MW

In caso di appartenenza alle lavorazioni di cui agli allegati tecnici n. 42 e n. 43.

FONTI NORMATIVE

- DDS numero 17322 del 28 novembre 2019
- Decreto Legislativo 152/2006